**Sono rimborsabili al comodatario le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, che comportino miglioramenti all’immobile concesso in comodato?**

No, perché un’indennità per i miglioramenti è negata anche al locatario, la cui posizione è molto simile a quella del comodatario (Cass. 12 giugno 1963 n. 1575). Infatti, l’**art. 1592 c.c**. stabilisce che

“Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata (…)”.

**È penalmente punibile la molestia arrecata mediante corrispondenza elettronica (e-mail)?**

Secondo la Cassazione no, perché all’interno dell’**art. 660 c.p.** (“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero **col mezzo del telefono**, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro”) il termine “telefono” si riferisce a un preciso strumento di comunicazione, diverso dalla rete telefonica e cellulare di cui si servono i software di posta elettronica.

**È penalmente punibile chi sfrutta le prestazioni delle persone (sovente, giovani donne) che, a richiesta dell’interlocutore, si esibiscono on line mediante web-cam in atteggiamenti sessualmente espliciti e verso un corrispettivo?**

In base all’art. 3 della Legge 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. “Legge Merlin”)

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329, salvo in ogni caso l'applicazione dell’art. 240 del codice penale:

(…)

8) chiunque in qualsiasi modo **favorisca o sfrutti la prostituzione** altrui”.

Secondo la Cassazione sì (Cass. 17 giugno 2010, n. 37188). Cfr. però **l’art. 528 c.p., terzo comma**:

“Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi:

(…)

2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità”.